

STATUTO

TITOLO I ATTO COSTITUTIVO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita fra le persone che aderiscono al presente Statuto una libera Associazione denominata:

“PROGRESS USER GROUP ITALIA”.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata:

“PUG Italia”.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è un'organizzazione apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. Promuovere la cooperazione tra utenti Progress Software.
- b. Promuovere lo scambio volontario di informazioni, esperienze e di idee tra gli associati a loro reciproco vantaggio.
- c. Fornire un mezzo attraverso il quale gli interessi e le opinioni degli associati possono essere presentate a Progress Software.
- d. La diffusione di conoscenza e informazioni sui prodotti Progress Software tramite:
 - La distribuzione di comunicazioni specifiche o organizzate ai propri associati
 - L'organizzazione di conferenze e incontri
 - Eventi
 - Traduzione in lingua italiana delle informazioni disponibili
- e. Promuovere l'incremento degli utenti Progress Software.

L'Associazione potrà espandere le sue attività in qualsiasi direzione purché in accordo con le proprie finalità.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

ARTICOLO 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Consiglio di Presidenza;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 5 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Carpi (MO), via Ugo da Carpi, 84, Int. 4

Trasferimenti di sede ed istituzione di sedi secondarie saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 6 – ADESIONE

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di nazionalità, razza, lingua, sesso, colore o religione, che per la loro attività lavorativa sono interessate all'attività dell'Associazione, che accettano e sottoscrivono gli articoli dello statuto e del regolamento interno, e che condividono gli scopi e gli obiettivi sopra enunciati.

L'organo competente a deliberare sulle domande degli aspiranti soci è il Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 7 – DOTAZIONE INIZIALE

L'Associazione parte senza dotazioni iniziali.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 8 – SOCI

I soci si dividono in tre categorie:

A. SOCI FONDATORI

Sono coloro che intervengono alla costituzione dell'associazione.

La loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, e pertanto non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

B. SOCI EFFETTIVI

Sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio di Presidenza.

La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

C. SOCI AGGREGATI

Sono coloro che desiderano avere rapporti con l'Associazione, e partecipare alle attività da essa promosse, ma sono privi dei requisiti previsti per l'ammissione come soci effettivi.

La loro qualità di soci aggregati è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota annuale.

Non hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza su domanda scritta dal richiedente.

La domanda, compilata su appositi moduli, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l'eventuale indicazione dei requisiti di merito per l'ammissione a socio effettivo.

Requisito fondamentale per l'ammissione a socio è l'accesso e/o l'utilizzo, diretto o indiretto, della tecnologia Progress.

In caso di diniego, questo dovrà essere motivato dal Consiglio di Presidenza.

Contro la pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'aspirante associato può presentare istanza di riesame della domanda al Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, è concesso ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha il carattere della volontarietà, e conferisce ai soci il diritto di partecipare alla vita associativa, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi dei servizi e delle prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, che l'Associazione è in grado di offrire ai propri iscritti.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e tutte le sue norme, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I Soci sono tenuti a versare alla Associazione un contributo associativo annuo.

I contributi associativi sono determinati anno per anno dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Socio è tenuto a versare gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Qualora particolari e contingenti situazioni lo richiedano, il Consiglio Direttivo della Associazione può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi straordinari, la cui entità non potrà però essere superiore al 20% del contributo ordinario relativo all'anno in corso.

Le modalità per il versamento dei contributi associativi annuali ed il loro ammontare sono determinati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza con propria deliberazione, adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi.

I Soci morosi perdono il diritto di partecipare all'Assemblea, alle attività sociali e a ogni beneficio derivante dall'appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 12 – SANZIONI

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b. censura dal Presidente della Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d. decadenza dalle cariche direttive nell'ambito della Associazione;
- e. decadenza dagli incarichi nell'Associazione;
- f. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g. espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni di cui sopra verranno irrogate dal Consiglio Direttivo della Associazione, in alternativa o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'esclusione è pronunciata con apposita deliberazione dal Consiglio Direttivo.

Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo, è data facoltà di ricorrere ai Provvisori, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

ARTICOLO 13 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. Per recesso, da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata a/r indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- b. Cause naturali;
- c. Per effetto del mancato versamento della contribuzione annuale stabilita;
- d. Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ove un qualsiasi socio adotti un comportamento incongruo o inadeguato rispetto agli scopi dell'Associazione, o che rechino nocumento alla Associazione il Consiglio Direttivo valuta tale comportamento.

La delibera di radiazione del socio in questione è assunta dal Consiglio Direttivo:

- a. se i due terzi dei presenti ritengono violate le finalità dell'Associazione;
- b. per accertati motivi di incompatibilità;
- c. per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto;
- d. per l'uso dell'Associazione per vantaggio personale.

In caso di recesso, esclusione o radiazione, il contributo associativo versato e gli eventuali contributi non verranno restituiti.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

I soci, in regola con gli adempimenti statutari, hanno il diritto di partecipare a tutte le convocazioni dell'assemblea.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria: entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, ed entro il 30 novembre per presentare il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo.

L'assemblea può essere inoltre convocata, in seduta straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta di non meno di un terzo dei soci effettivi.

I soci con diritto di voto hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea da altra persona munita di apposita delega scritta.

Nella delega devono essere indicati, oltre alle generalità complete del delegante e del delegato, la data dell'adunanza nonché l'ordine del giorno; non sono ammesse deleghe generiche o "in bianco".

Il delegato non può essere socio effettivo e può rappresentare solo un socio per ogni assemblea; qualora ad un'unica persona fossero conferite due o più deleghe (delega multipla), queste saranno considerate nulle.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria, in entrambe le sedute, deve essere convocata dal Presidente non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci tramite pubblicazione sul sito dell'associazione e per lettera raccomandata o con tutti i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, quali fax, telegramma, sms, e-mail al fine di garantire la più ampia comunicazione.

La convocazione degli aventi diritto di voto deve, ove possibile, assicurare l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 16 – MAGGIORANZA E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto di voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni circa le determinazioni dei contributi annuali richiedono necessariamente una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano con scrutinio palese.

In caso di parità, nelle votazioni con scrutinio palese, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Ogni socio effettivo, può farsi rappresentare tramite delega.

Ogni socio o delegato non può rappresentare più di un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

All'inizio di ogni seduta, l'assemblea elegge tra i soci presenti un segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.

I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Le assemblee possono essere convocate in via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti aventi diritto di voto.

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto purché venga data preventiva informazione delle modifiche proposte.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci ed il consenso dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un numero di componenti, da tre a undici, che sarà determinato dall'Assemblea stessa.

Progress Software è invitata a nominare un componente del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Ciascun socio effettivo ha facoltà di designare (proporre) un componente.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno del 50% (cinquanta per cento), l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

L'incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può designare un proprio coordinatore che dura in carica per tutta la durata del consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Può essere rieletto.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea ha la facoltà di eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi sono conferite al Presidente, e, in sua assenza o impedimento, al/i Vice-Presidente/i.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere prese dagli organi dell'Associazione.

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 20 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica tre anni. Può essere rieletto.

La carica di Segretario è svolta a titolo gratuito.

ARTICOLO 21 – IL TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica tre anni. Può essere rieletto.

La carica di Tesoriere è svolta a titolo gratuito.

ARTICOLO 22 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a. dal Presidente;
- b. dagli eventuali Vice Presidenti;
- c. dal Segretario;
- d. dal Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza:

- a. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b. cura ogni adempimento amministrativo in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- c. svolge ogni altro compito che le venga formalmente delegato dal Consiglio Direttivo in carica.

ARTICOLO 23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

ARTICOLO 24 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre componenti.

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo o tra l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno "ex bono at aequo" senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

ARTICOLO 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato:

- a. su proposta del Consiglio Direttivo,
- b. su proposta di almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale decide se presentare la proposta all'assemblea annuale o convocare un'assemblea straordinaria.

Le modifiche proposte allo Statuto devono essere notificate a tutti gli associati e adottate dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti presenti o rappresentati.

TITOLO IV PATRIMONIO

ARTICOLO 26 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a. dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo;
- b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- c. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- d. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Associazione dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b. delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Associazione, per il raggiungimento del suo scopo, e dei contributi annuali versati da Sostenitori ed Aderenti;
- c. delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- d. degli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 27 – BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo decide sul bilancio consuntivo entro il 30 Aprile e sul bilancio preventivo entro il 30 Novembre e contestualmente stabilisce l'entità dei contributi associativi annuali.

E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 28 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoga finalità o ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea generale, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'Associazione, deve essere costituita da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Ove tale numero non fosse raggiunto, l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata e in seconda convocazione essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

L'assemblea in tal caso delibererà con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

